



Delibera n. 139/2021
06 Luglio 2021
Allegato O al Verbale n. 04/2021

Oggetto: Accordo Quadro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne Università Sapienza di Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti*"



e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo Quadro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne Università Sapienza di Roma;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che ha ad oggetto la collaborazione didattico-scientifica per lo studio dei pericoli e rischi naturali, che preveda lo scambio e la eventuale diffusione di dati ed esperienze di comune interesse volte alla promozione di progetti ed attività;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;
su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne Università Sapienza di Roma, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 13/07/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13/07/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



ACCORDO QUADRO

tra

Il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne (di seguito indicato come Dipartimento) con sede e domicilio fiscale in Roma P. le Aldo Moro, 5 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore Prof. Giovanni Solimine al presente atto espressamente autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 maggio 2021

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito per brevità detto INGV, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06838821004, con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma, agli effetti del presente atto rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, nella sua carica di Presidente dell'INGV nominato in data 19/02/2021 con decreto n. 229 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

PREMESSO

- In base alla Legge 240/2010 del 30 dicembre 2010 e in particolare al suo Art. 23 *“Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese...”*.
- Sapienza Università di Roma e INGV hanno tra i loro compiti istituzionali anche quello dello studio geografico e della mappatura della pericolosità e dei rischi per eventi geodinamici quali terremoti ed eruzioni vulcaniche, in quanto fenomeni in grado di generare notevoli conseguenze e impatti a livello fisico-morfologico e socio-demografico-economico;
- L'INGV promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, attraverso il rilevamento sistematico mediante reti ed osservatori di fenomeni geofisici; svolge attività finalizzate allo studio dell'interno della Terra e alla messa a punto di metodi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali nell'ambito delle linee di ricerca, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche; partecipa a programmi avviati da altri soggetti;
- L'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b *“...stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati”*;



- il Dipartimento e l'INGV sono interessati a una reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento di studi, ricerche e attività volte all'analisi geografica dei problemi derivanti dal verificarsi di eventi geodinamici, in particolare sismici e vulcanici;
- è interesse di entrambe le parti formalizzare attraverso un apposito atto tale rapporto di collaborazione;
- il Dipartimento promuove rapporti e collaborazioni al fine di integrare ed ampliare le collaborazioni di didattica e ricerca;
- l'INGV intende collaborare con il Dipartimento allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca per accrescere la sensibilità verso la tematica della pericolosità e le problematiche dei rischi e per integrare le analisi fisico-geologiche con quelle di taglio antropico e sociale;
- il Dipartimento e l'INGV sono interessati a creare sinergie nell'ambito delle applicazioni didattiche e di ricerca facenti uso dei Sistemi Informativi Geografici (GIS);
- la normativa vigente (art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.) prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Dipartimento (precedentemente Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche) e l'INGV hanno già stipulato un Accordo Quadro di collaborazione firmato in data 6 aprile 2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze dei soggetti attuatori al fine di rinnovare una collaborazione per lo studio dei pericoli e rischi naturali, che preveda lo scambio e la eventuale diffusione di dati ed esperienze di comune interesse volte alla promozione di progetti ed attività.

ART.2 – ATTIVITA'

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a una collaborazione didattico-scientifica concernente le seguenti attività:

- incarico di insegnamento, affidato al Dott. Pierfrancesco Burrato, presso il Dipartimento, al fine di attivare il modulo di "*Geologia e geografia della pericolosità sismica e vulcanica*"



nell'ambito del percorso didattico e formativo del Corso di Laurea in Scienze Geografiche per l'ambiente e la salute;

- svolgimento di attività di stage e tirocinio;
- collaborazione per studi e attività di ricerca;
- condivisione di dati digitali e cartografie storiche;
- organizzazione di convegni, giornate di studio, seminari, workshop ed eventi negli ambiti di reciproco interesse;
- pubblicazione delle attività svolte e condotte sinergicamente;
- partecipazione congiunta a progetti e iniziative scientifiche o culturali all'interno di programmi nazionali e/o internazionali.

ART 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Tutte le forme di collaborazione che prevedano la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento nazionale o comunitario, eventualmente sviluppate nell'ambito del presente accordo quadro e specificate nell'articolo 2, saranno di volta in volta attivate tramite singoli protocolli esecutivi da redigersi secondo la normativa in vigore.

ART.4 – ATTIVITA' DIVULGATIVE E STUDIO

L'INGV dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento:

- o conferenze illustrative concernenti le attività svolte;

ART.5 – RESPONSABILI

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- o per il Dipartimento, il Prof. Cristiano Pesaresi;
- o per l'INGV, il Dott. Pierfrancesco Burrato.

Nessun onere finanziario graverà sul bilancio delle rispettive Parti per le attività svolte dai responsabili scientifici e da altri collaboratori che interverranno nei programmi e nelle attività stabilite.



ART.6 – PUBBLICAZIONI

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la contitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART.7 – IMPEGNI

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART.8 – COLLABORAZIONE

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART.9 – DURATA

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART.10 – RECESSO



Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso potrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. e/o PEC.

ART.11 – ASSICURAZIONE

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART.12 – SICUREZZA

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART.13 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente sarà quello di Roma.

ART.14 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo di collaborazione sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico di chi ne ha interesse, ed è esente da imposta di bollo a norma del D.P.R. n.642/1972 (art.16 della Tab. B) in quanto atti posti in essere da amministrazioni pubbliche.



ART. 15 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/279, recepito con D. Lgs. 101/2018 e dalle ulteriori disposizioni italiane ed europee applicabili.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità digitale sulla base della normativa vigente.

Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne

Prof. Giovanni Solimine

.....

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Prof. Carlo Doglioni

.....